

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1375}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **MARCHETTI**

Presentata il 18 dicembre 1972

Delega al Governo per l'emanazione di norme per il voto e la rappresentanza parlamentare degli italiani all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel novembre del 1970, quando la Commissione esteri della Camera inviò nei paesi europei, con le più grandi collettività di emigranti italiani, commissioni ristrette di suoi membri per completare con consultazioni dirette l'« Indagine conoscitiva sui problemi dell'emigrazione » risultò evidente ed esplicito che il problema più sentito — in senso assoluto — dai connazionali in Europa è quello connesso all'esercizio del diritto di voto. Accanto ai problemi economici, giuridici, previdenziali, sanitari, scolastici, d'abitazioni, famigliari e di altri non meno importanti interessi d'urgente soluzione per gli emigranti, quello del voto politico, uno dei diritti civili più prestigiosi nella vita comunitaria di ogni uomo sinceramente democratico, era comune, preminente, insistente in tutti gli incontri avuti con i rappresentanti o con le collettività degli emigranti durante l'« Indagine conoscitiva » e dopo. Tutto questo è ben comprensibile se si pensa che la mancanza del diritto di voto — secondo la legge italiana — accomuna il cittadino democratico, onesto e laborioso ai pazzi, ai criminali, ai falliti, ai falsari, ai maniaci sessuali e ai giocatori d'azzardo. L'articolo 48 della Costituzione italiana dice: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggior età.

« Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

« Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge ».

Anche alla prima sessione del nuovo Comitato consultivo degli italiani all'estero (CCIE) tenutasi a Roma il 14 novembre 1972 il primo argomento introdotto nelle « Varie » dell'ordine del giorno dei lavori fu proprio la richiesta di una risposta governativa circa il voto degli italiani all'estero, ormai stanchi di attendere i risultati di una fantomatica commissione di studio e l'approvazione di fantascientifiche proposte di legge, presentate a getto continuo nelle passate legislature da quasi tutti i gruppi politici presenti in Parlamento.

Un serio e approfondito dibattito svoltosi attraverso le colonne del settimanale per gli emigranti italiani in Europa *Sole d'Italia* edito a Bruxelles, con la partecipazione del direttore Anselmi e del redattore romano Greco, di esperti costituzionalisti e del proponente la presente proposta di legge, ha indicato la possibilità concreta di dare finalmente lo strumento necessario per il riconoscimento di fatto di questo diritto costituzionale finora praticamente inesistente per i lavoratori italiani all'estero. Alcune proposte recentemente presentate sia alla Camera che al Senato hanno abbondantemente utilizzato — senza purtroppo citare la fonte come sarebbe stato

doveroso — e per la relazione e per l'articolato delle proposte stesse, la cronistoria e le indicazioni emerse in quel dibattito, svoltosi nei primi mesi dell'anno 1972.

Nel presentare la nostra proposta utilizziamo proprio i risultati di quell'organico, concreto e — a quanto pare — determinante dibattito.

Ripetiamo testualmente dalla documentazione del citato giornale (18 marzo 1972): « La richiesta di partecipazione politica avanzata dai connazionali in esilio non volontario è da sostenere: siamo del tutto favorevoli all'estensione del diritto di voto all'estero per gli italiani emigrati. E ciò per vari ordini di ragioni:

perché è un problema molto importante e molto sentito dagli emigrati;

perché significa riconoscere a milioni di uomini in esilio non volontario un diritto ampiamente goduto da tutti i loro concittadini che vivono entro i confini nazionali;

perché la partecipazione degli emigrati alla soluzione dei problemi che li riguardano è un passo avanti verso la democrazia reale;

perché diventa strumento di collaborazione democratica con tutte le forze politiche dell'arco costituzionale (anche all'estero) e nello stesso tempo strumento di pressione a livello politico (all'interno) ».

Un dato è certo: occorre modificare l'attuale situazione di non partecipazione al voto, pur essendo teoricamente riconosciuto agli emigranti il diritto medesimo. Le cifre pubblicate sono vergognosamente eloquenti:

Italiani all'estero: 5.200.564.

I certificati elettorali compilati per le elezioni amministrative e regionali o politiche, i certificati ritirati per ciascuna consultazione sono i seguenti:

elezioni politiche 1963: compilati 974.245; ritirati 135.645;

elezioni amministrative 1964: compilati 883.720, ritirati 79.101;

elezioni politiche 1968: compilati 1 milione 088.451, ritirati 197.605;

elezioni amministrative e regionali 1970: compilati 1.116.692, ritirati 128.062.

Il tetto dei voti espressi da cittadini italiani rientrati in patria in occasione di elezioni è quello del 1968: n. 197.605.

Infatti per le elezioni politiche del 7 maggio 1972 gli emigranti italiani rientrati per votare sono meno: n. 188.609.

I dati più particolareggiati (*Sole d'Italia* del 24 giugno 1972) sono importanti e interessanti per scoprire la consistenza reale del fenomeno assenteistico e le cause autentiche

dell'impossibilità di votare per gli italiani all'estero se non si modifica totalmente il sistema (dati elezioni politiche 1972).

Certificati elettorali compilati: per paesi europei n. 810.275; per paesi extra europei 363.106; totale 1.173.381.

Certificati elettorali ritirati: per paesi europei 180.431; per paesi extra europei 8.178; totale 188.609.

Un dato strabiliante e molto eloquente perché dimostra che quando possono — cioè con una perdita di tempo e di denaro minimi — gli italiani all'estero vogliono votare:

certificati elettorali compilati per gli italiani in Svizzera: 291.285; certificati elettorali ritirati dagli italiani in Svizzera: 105.479.

Gli altri rientri: Germania Federale 44.610, Francia 17.227, Belgio 4.853, Gran Bretagna 2.314, Lussemburgo 1.356, Olanda 428, America 4.787, Africa 1.738, Oceania 1.189, Asia 464.

Se i cittadini italiani all'estero con diritto di voto sono circa 3 milioni ecco alcune interessanti osservazioni:

1) un grande numero di italiani non risultano iscritti nelle liste elettorali e non hanno provveduto alla reiscrizione, quasi certamente proprio per l'impossibilità di tornare in Italia a votare (bastava una semplice lettera firmata, diretta al sindaco del proprio paese, per reinscriversi);

2) l'interesse degli elettori rientrati è maggiore per le elezioni politiche;

3) non c'è mai stato un aumento significativo del numero di cittadini rientrati, nelle ultime elezioni politiche c'è addirittura una flessione: quasi certamente per il permanere costante delle cause che impediscono il rientro;

4) dall'esame di dati più particolareggiati il fenomeno e l'impossibilità pratica di votare per ragione di spesa, di tempo, di famiglia, di lavoro appare ancora più imponente: sul totale mondiale dei rientri per le elezioni politiche del 1968 la collettività italiana in Svizzera fa la parte del leone: i due terzi; sul totale mondiale dei rientri per le elezioni politiche del 1972 il 56 per cento circa.

Nel marzo antecedente alle elezioni le Confederazioni sindacali italiane avevano chiesto per facilitare al massimo il rientro degli italiani all'estero:

1) il tempestivo efficace intervento delle rappresentanze italiane all'estero per ottenere il permesso di lavoro;

2) un'azione unitaria e solidale con i lavoratori e sindacati di altri paesi per difendere i diritti degli emigrati, ottenere permessi di lavoro e respingere licenziamenti o altri abusi padronali;

3) l'organizzazione da parte delle autorità italiane e dei governi comunitari ed extra comunitari di speciali e rapidi mezzi di trasporto che non gravino sui redditi degli emigrati e delle loro famiglie.

Aggiungeva il comunicato sindacale: « Si teme che in seguito alla tesa situazione economica e occupazionale creatasi in Europa, esista il reale pericolo che i nostri emigrati incontrino nelle maggiori aziende difficoltà non sempre superabili per venire in Italia a esercitare il loro diritto di voto il 7 maggio prossimo ».

Insistono sul rientro agevolato anche una serie di proposte del gruppo parlamentare comunista. Si chiedono agevolazioni per il rientro degli elettori italiani con viaggi gratuiti e diarie per mancato guadagno. Per la sola Europa, calcolati in circa 1.200.000 gli elettori (per difetto), un rimborso medio per le spese di viaggio dal luogo di residenza al confine in lire 10.000, una diaria giornaliera di lire 5.000, per quattro giorni, di partecipazione al mancato salario, queste agevolazioni impegnerebbero lo Stato italiano per ogni elezione politica o amministrativa all'esborso della somma di circa 36 miliardi di lire. E sarebbero facilitati meno della metà degli emigranti italiani, i più vicini alla madre patria. Lo Stato italiano ha speso 41,5 miliardi di lire per la consultazione elettorale politica più recente.

Ma se anche si potessero trovare 100 miliardi per agevolare la partecipazione elettorale degli italiani all'estero (il capitolo del bilancio dello Stato dedica all'emigrazione meno di 10 miliardi all'anno) proposte di legge del genere non possono essere prese seriamente in considerazione dal momento che non modificano le cause che sono all'origine della mancata partecipazione attuale e cioè (oltre la spesa di viaggio):

impossibilità di abbandonare contemporaneamente i posti di lavoro all'estero pena la chiusura di intere aziende e la paralisi di interi settori produttivi nei paesi di accogliimento (basti pensare alla Volkswagen in Germania e al settore della ricettività turistico-alberghiera di Londra, esemplificando);

impossibilità per gli elettori con famiglia di abbandonare i figli durante la lunga assenza dovuta al viaggio e al soggiorno in Italia;

impossibilità del contemporaneo trasporto in Italia, da tutti i paesi del mondo, di milioni di persone — gli elettori — pur pensando alla poco realizzabile ipotesi della requisizione di ogni mezzo di trasporto esistente. Ma se vogliamo essere sinceri fino in fondo resta da aggiungere una volta per sempre:

impossibilità per lo Stato italiano di addossarsi le spese di viaggio e soggiorno, i rimborsi della perduta retribuzione dei lavoratori dipendenti, per agevolare il rientro degli italiani sparsi in tutte le nazioni del mondo a votare (cfr. *Relazione sui problemi del lavoro italiano all'estero* edita dal Ministero degli esteri, contenente i dati precisi e aggiornati relativi anche alle più incredibili migrazioni italiane nel mondo: allegato I).

Tradurre in termini operativi l'estensione « effettiva » del diritto significa operare una scelta tra le ipotesi che nel tempo sono state prospettate per la soluzione del problema. Le ipotesi sono di tre tipi:

voto all'estero presso le sedi diplomatiche e consolari;

voto all'estero per procura;

voto all'estero per corrispondenza.

Voto presso la rappresentanza consolare. — Per quanto riguarda la prima ipotesi c'è da ricordare che nel corso delle passate legislature sono stati presentati vari progetti di legge per la disciplina del voto presso le sedi diplomatiche e consolari. Anche in questo momento sono all'esame del Parlamento proposte che disciplinano tale tipo di voto, riferendosi, per esempio, al sistema adottato dal Belgio e dalla Norvegia per i loro cittadini all'estero, dimenticando semplicemente che i cittadini italiani all'estero sono la metà dell'intera popolazione di quei due Stati. È difficile non rilevare la funzione strumentale che tali proposte assolvono nell'economia della propaganda politica di qualche partito o di qualche parlamentare. Funzione di copertura abbastanza inconsistente dal momento che il voto all'estero presso le sedi diplomatiche e consolari è inattuabile perché:

tali sedi e rappresentanze non dispongono nella maniera più assoluta di locali e di personale tali da consentire la organizzazione di seggi elettorali interni alle sedi medesime;

per le stesse carenze di personale le sedi non sono in grado di provvedere al trasferimento, alloggio, ricovero, ecc. degli eletto-

ri delle singole circoscrizioni diplomatiche e consolari;

per la lontananza delle sedi dai luoghi di residenza delle comunità italiane, specie nei paesi di grande estensione territoriale si riproporrebbero i medesimi problemi di spesa, di tempo e di famiglia già citati come causa di impedimento al rientro in Italia dai paesi europei;

per la manifesta ostilità da parte dei paesi ospitanti verso l'esercizio di attività politiche pubbliche dei cittadini stranieri.

La partecipazione alle consultazioni elettorali italiane presso le sedi diplomatiche e consolari determinerebbero un raggruppamento di decine o centinaia di migliaia di italiani nello stesso giorno, nello stesso luogo, per una manifestazione puramente politica.

Accanto a queste difficoltà che derivano da alcune obiettive e insuperabili deficienze delle nostre rappresentanze e da qualche atteggiamento dei paesi ospitanti, ci sono altre difficoltà di tutto rispetto. Tra le altre si possono indicare le seguenti:

impossibilità di rappresentare entro il seggio elettorale costituito presso la sede diplomatica, tutte le liste circoscrizionali nazionali con i relativi elenchi e schede, manifesti e verbali per ciascun collegio (32 sono infatti le liste dei collegi della Camera e 238 i collegi senatoriali);

anche ammesso che fosse possibile superare tutte le difficoltà cui si è accennato restano delle altre: la difficoltà di trasmissione delle schede votate al centro unico di raccolta nazionale (Ministero dell'Interno) e suddivisione e attribuzione dei voti alle singole liste e ai singoli candidati di ciascun collegio: un procedimento che finirebbe per ritardare enormemente la proclamazione del risultato elettorale in tutti i collegi della Repubblica.

Voto per procura. — È noto che la legge elettorale italiana riprende le disposizioni costituzionali (articolo 48) circa la segretezza e la personalità del voto. In altre parole essendo personale, il voto non può essere delegato per procura, non avendo più d'altronde neppure il requisito della segretezza.

Una eccezione alla norma è prevista in Italia solo per coloro che si trovino in condizioni fisiche tali da non poter materialmente esprimere il loro voto (tali sono ad esempio malati gravi, i vecchi, i ciechi, ecc.). A questi elettori particolari è permesso di farsi accompagnare in cabina da persona di fiducia che dovrebbe riportare fedelmente sulla

scheda elettorale la scelta dell'elettore handicappato.

Tra l'altro questa eccezione alla regola configura una situazione di incostituzionalità in quanto il voto espresso dal minorato non è più segreto, e in alcuni casi non può neppure essere considerato libero.

Per quanto si è detto diventa impossibile prendere in considerazione l'eventualità della estensione di questo tipo di votazione a milioni di cittadini.

Voto per corrispondenza. — Se si vuol riconoscere un diritto reale e non soltanto parlare di un diritto ideale occorre mettere gli emigrati in condizioni di poter esprimere il proprio voto pur rimanendo nei luoghi di residenza all'estero. Rimane dunque l'ipotesi più facilmente realizzabile, l'unica: quella che prevede la partecipazione elettorale dei cittadini italiani residenti all'estero attraverso il voto per corrispondenza.

È ora opportuno risolvere uno dei punti di maggior contrasto con gli oppositori del voto all'estero. Il primo e più diffuso pretesto da loro invocato è la presunta opposizione dei Paesi ospitanti. Il voto per corrispondenza ha anzitutto il requisito dell'assoluta discrezione nei confronti del Paese ospitante.

Esistono Stati nei quali la politica verso l'emigrante è tesa all'integrazione assoluta, e quindi la partecipazione alla vita politica del paese d'origine non è accettata o neppure tollerata? Il 15 ottobre 1971 il Ministro degli esteri francese Schumann ha riferito alla Presidenza del Consiglio superiore dei francesi all'estero (qualcosa di simile al nostro CCIE con alcuni poteri in più) sui risultati dell'inchiesta che il Ministero tramite le ambasciate, aveva svolto per conoscere il parere degli altri Stati circa la possibilità eventuale riconosciuta ai francesi all'estero di votare nei Consolati, per referendum o elezioni presidenziali. Su 121 Stati interrogati, ha detto il Ministro, 88 hanno risposto favorevolmente, 3 negativamente (Svizzera, Germania Federale, Argentina), 30 non avevano ancora risposto.

L'opposizione non è poi tanto imponente neppure a un voto tanto palese come quello effettuato di persona presso le sedi consolari.

È con accordi abbastanza facilmente raggiungibili anche nei tre Stati che non lo desiderano si potrebbe votare per corrispondenza, proprio cominciando dalla Germania Federale, unita nella CEE e sulla via dell'unità

politica europea e della votazione diretta a suffragio universale del Parlamento europeo. Ma anche l'Argentina, molto importante e interessante per la presenza della maggiore collettività italiana nel mondo, può essere impegnata a una benevola tolleranza se non a un'entusiastica collaborazione. Nel quotidiano *Il Giorno* del 22 novembre 1972, a pagina 9, è apparso con un titolo a tre colonne un annuncio del « Consulado General de la Republica Argentina, via Meravigli n. 12 - Piso 5° - Milano » diretto « A todos los argentinos residentes » nel quale si legge « Teniendo en cuenta que en breve lapso se llevarán a cabo comicios en la República Argentina para cubrir todos los cargos electivos - incluyendo Presidente y Vicepresidente de la Nacion - se estimará que los argentinos residentes en la jurisdicción (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Varese, Sondrio) se presenten en este Consulado, de lunes a viernes, ecc. ».

Noi, in fondo, chiediamo che le poste della Repubblica Argentina (o tedesche o svizzeri) abbiano a recapitare corrispondenza regolarmente affrancata.

Anche la legge 15 dicembre 1971, n. 1221, con la quale si è proceduto alla formazione del nuovo CCIE, ha previsto riunioni di collettività italiane e loro rappresentanze a tutti i livelli periferici e centrali, in molti Stati del mondo, per la designazione democratica di membri da nominare nel Comitato stesso. In nessuno Stato del mondo le riunioni, anche con centinaia di rappresentanti, presso le sedi diplomatiche hanno creato il benché minimo contrasto o disagio con i governi locali. Questi sono fatti che fondatamente minimizzano pericoli di contrasto con i governi locali in ordine a diritto di voto per gli italiani all'estero.

Tutte le cause reali - ampiamente citate - che impediscono attualmente la partecipazione al voto di quasi tutti gli italiani all'estero, sia col rientro in patria sia con la votazione presso le sedi diplomatiche e consolari, cadono col sistema del voto per corrispondenza. Altri Stati l'hanno già concesso ai cittadini sia all'estero che all'interno. Si parla anche di abusi - dalla Corsica in Francia con la falsificazione di schede da votare - ma questi si riscontrano con ogni metodo.

Abusus non tollit usus: in ogni caso bisogna eliminare eventuali pericoli e non abolire il diritto.

Il precetto costituzionale è del tutto rispettato con il voto per corrispondenza anche in relazione al secondo comma dell'articolo 48: « Il voto è personale e uguale, libero e segreto ».

In ordine al requisito della « personalità » del voto non è necessaria la presenza materiale del votante in un ufficio elettorale e neppure che il voto sia reso nelle mani di un componente il seggio (come già disposto per gli elettori degenti nei luoghi di cura). Basta la certezza che la scheda pervenuta per corrispondenza sia quella inviata all'elettore. Personale significa che non è ammessa la delega. « Segreto » significa che l'elettore ha diritto a non essere riconosciuto attraverso lo scrutinio della sua scheda. Un fatto tecnico parzialmente risolto con i modelli di scheda utilizzati in Italia e che si può risolvere facilmente con il modello di scheda da votare per corrispondenza. Nel decreto delegato e nella scelta dei modelli sia di schede e di buste per le spedizioni (e per eventuali duplicati a causa di smarrimenti, ecc.) si può provvedere a garantire questa certezza, tenendo conto del resto di quanto hanno già adottato altri Stati in materia.

Se però vogliamo approfondire questo aspetto il discorso si complica e si scioglie a condizione di essere sinceri fino in fondo.

La feticistica e fanatica interpretazione della parola e del concetto espresso nella Costituzione con l'attributo di « segreto » al voto, non ha riscontro nella realtà nemmeno nell'usuale e proverbiale affermazione del « segreto dell'urna ». Non c'è urna segreta nel sistema attualmente in uso in Italia. Se con la corruzione o con la violenza qualcuno volesse non far votare nessuna lista o nessun candidato, o far votare una lista e candidati imposti, con l'accorgimento di disposizioni varie (pluralità predeterminata di voti alle liste per far annullare la scheda o posizioni predeterminate di crocette, di nomi cognomi e numeri sulle varie righe della scheda) si può - col controllo di uno scrutatore - accertare e identificare decine di votazioni per seggio.

Un solo sistema, quello in uso in molti Stati dell'unione americana, quello con votazione meccanizzata è veramente e completamente segreto. Ma la delinquenza politica se vuole, può intervenire anche con quel sistema: obbligando, per esempio, con la violenza, la minaccia e il terrore, gli avversari politici a non presentarsi a votare pena la vendetta.

Si tratta di vivere coi piedi in terra e non con la testa tra le nuvole: tipico difetto dei

« dottori sottili » di ogni tempo e di ogni « teologia ».

Ma non risulta finora che sia imminente nemmeno l'utilizzo del sistema meccanizzato anche in Italia.

Mentre invece si parla che in alcune regioni le votazioni sono « influenzate » da gruppi o da *clan* di tipo mafioso, che senza alcun dubbio non dovrebbero poter conseguire lo scopo se effettivamente il sistema della segretezza funzionasse al cento per cento. Se è vero che possono funzionare interventi del genere è proprio perché nel « segreto dell'urna » si possono imporre facili sistemi di votazione sicuramente identificabili nello spoglio delle schede.

Ora tutto lo scrupolo giuridico-morale di evitare interventi contro la segretezza del voto solo nei confronti degli emigranti e del tipo di voto per corrispondenza che è più sicuro nello spoglio, centralizzato in un seggio della capitale e con decine di migliaia di schede, e che a livello individuale è per lo meno insicuro nella stessa misura del tipo di voto esistente in Italia, questo scrupolo giuridico-morale è del tutto ingiusto, offensivo e, ancora una volta pretestuoso.

L'abolizione del voto di preferenza elimina alla radice il pericolo di violenze o corruzioni, che possono avere la loro insolita isolata matrice nella disonestà di uno o più candidati e mai nella deliberata e sistematica organizzazione elettorale di un partito.

Ma la realtà politica è ancora più sfacciatamente esplicita contro le sottigliezze teoriche del giuridicismo levantino e del burocraticismo più garantista. Oltre ai candidati di tutte le liste, ai dirigenti nazionali regionali provinciali e comunali di tutti i partiti, agli amministratori locali, ai propagandisti, ai fiancheggiatori che non hanno certamente problema di « segreto » di voto, su più di trenta milioni di italiani che hanno votato nelle ultime elezioni politiche l'ottanta o il novanta per cento discute, esalta, condanna partiti politici e candidati, con interlocutori conosciuti o sconosciuti, nel posto di lavoro, in viaggio, nei ritrovi pubblici, nelle piazze, esprimendo non solo come voterà ma cercando di convincere gli altri a votare in modo identico. Tutto questo è necessario ricordare a coloro che invocano un presunto grave pericolo di mancanza di segretezza nel voto per corrispondenza. E la gran parte di coloro che non dicono apertamente per chi votano non è certo per paura di rivelare il « segreto » del voto ma è per l'incertezza di come voteranno che non possono dirlo.

« Segreto » ch'è una garanzia contro tentativi di oppressione, di minaccia o di vendetta di un partito di governo che volesse imporre la riconquista della maggioranza con qualsiasi mezzo. In tal caso la segretezza diventa non solo importante ma determinante per la salvezza del sistema democratico. Ma né la realtà prossima post-fascista, né l'avvenire prossimo presentano tentativi o pericoli del genere; né gli schieramenti politici dei partiti di Governo hanno mai dato preoccupazioni del genere; né i governi stranieri è prevedibile che assumano responsabilità o complicità di tale genere.

Alcune legislazioni straniere che riconoscono il voto per corrispondenza stabiliscono la redazione di una dichiarazione giurata o « sull'onore » da parte dell'elettore, per garantire maggior responsabilità e maggior sicurezza sull'espressione personale e segreta del voto. La dichiarazione firmata si unisce alla scheda nella busta speciale e viene staccata prima dello spoglio. Pare forse utile considerare l'opportunità di adottare la formula in uso nella Germania federale o in Danimarca.

Per la « libertà » di voto la legge prevede severe sanzioni agli articoli 96 e 97 del testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati, contro chiunque con denaro o concessioni, con minacce o con raggiri, con artifici o « con qualunque mezzo illecito fatto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressioni per votare determinate liste o astenersi dall'esercitare il diritto elettorale ». Se vi è maggior pericolo che si possa violare la libertà di voto basta aumentare le pene detentive e pecuniarie scoraggiando eventuali tentativi, che per la minor presenza di autorità e forze dell'ordine dello Stato italiano, possano insorgere. La eliminazione del voto di preferenza, quindi dei giochi personali con l'adozione di una lista bloccata, porta ai risultati che in Italia si sono avuti col collegio uninominale per le elezioni del Senato e delle amministrazioni provinciali. Le lotte di clan, gli sperperi pubblicitari, i ricorsi e le contestazioni per presunti brogli elettorali, l'exasperazione propagandistica a base di calunnie e di insulti, quasi tutta la degenerazione della lotta elettorale che giunge a volte, in quasi tutti i partiti, al limite di un autentico cannibalismo politico con violenze, corruzioni e talvolta brogli, è causata — l'esperienza più che venticinquennale non lascia dubbi — dal gioco delle preferenze per i candidati. Nessun partito dispone o tollera campagne organizzate di brogli o di violenze, anche perché l'immediata reazione sarebbe estremamente

negativa, sicuramente controproducente all'estero e all'interno.

Questo rischio potrebbe essere non del tutto ipotetico se si utilizzasse il sistema delle preferenze.

Del resto per un elettorato così vasto (anche se venisse suddiviso in collegi, questi avrebbero dimensioni continentali) la garanzia sui candidati non può essere certamente data dalla conoscenza diretta o dal colloquio personale ma dal movimento politico che ogni candidato e tutti i candidati della lista rappresentano. Su questo problema ritorneremo perciò più avanti.

Il requisito dell'« uguaglianza » pare invece il più difficile da dimostrare. Ma « uguale » significa solamente e semplicemente che certe forme, ormai storicamente superate, ma tuttora sussistenti in talune legislazioni straniere (vedi nell'Ulster) di voto multiplo, non sono ammesse nella Repubblica italiana: una stessa persona fisica non può votare una volta come cittadino, una seconda come proprietario, una terza titolare di attività economica rilevante, ecc.

L'interpretazione restrittiva del dettato costituzionale del voto « uguale » spinta a un ragionamento per assurdo porta a considerare incostituzionali non solo i sistemi proposti ma altri già adottati. In Valle d'Aosta il voto per la Camera avviene con collegio uninominale e non è uguale al sistema del resto delle circoscrizioni della Repubblica.

L'uguale è quindi da considerare secondo il senso ideale originario, per così dire, della rivoluzione francese. Le tecniche sono e possono essere diverse, e subiscono gli adattamenti imposti dalle situazioni concrete e dalle necessità di adeguare l'ideale, per non cancellare nella pratica un diritto teorico solennemente riconosciuto e proclamato per tutti i cittadini della Repubblica.

Per queste ragioni la presente proposta presenta alcune novità in ordine sia all'esercizio dell'elettorato attivo sia a quello dell'elettorato passivo.

Elettorato attivo. Il diritto di voto all'estero si acquisisce solamente a richiesta del cittadino italiano residente in un paese straniero, anche se in possesso della doppia cittadinanza. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dalle liste elettorali all'estero devono avvenire su domanda. Negli Stati Uniti l'elettore deve chiedere l'iscrizione nei registri elettorali depositando di persona la propria firma. La Francia concede il diritto di voto all'estero solo su domanda. Ma non

si tratta di voler fare un censimento forzoso di italianità o di volontà di partecipazione democratica. Si tratta di evitare un censimento d'ufficio e la istituzione di una anagrafe elettorale obbligatoria — con conseguenti continui aggiornamenti (sempre d'ufficio) per gli italiani all'estero: impegni irrealizzabili anche con spese ingentissime — e per evitare il non voluto trasferimento d'autorità del diritto di voto all'estero per coloro che invece desiderassero tornare in patria a votare. Si è ritenuto di non limitare in alcun modo il diritto di voto degli italiani residenti all'estero per qualsiasi ragione: stabilita e accertata una residenza per ragioni di lavoro, di studio, professionale, di cura, di servizio (anche per quegli italiani, tecnici e esperti volontari assistiti dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1222, per esempio, che sono all'estero da poco e temporaneamente, non sarebbe né logico né giusto se lo chiedono, impedire di esprimere il loro voto politico) per il personale delle sedi diplomatiche, delle comunità internazionali, per esempio, soggetti a trasferimenti frequenti e improvvisi, stabilita dicevamo la residenza nessuno deve subire, per quanto possibile, limitazioni di diritti civili anche se all'estero. La domanda può quindi essere presentata da chiunque e sempre. Unica garanzia per evitare una doppia votazione è l'accertamento dell'avvenuta cancellazione, senza trasferimento in liste di altri comuni o all'estero, nel comune di ultima iscrizione nelle liste elettorali nazionali.

Per quanto riguarda la concessione del diritto di voto ai cittadini italiani in possesso di doppia cittadinanza sarebbe doverosa quando al paese di residenza tale diritto è « sospeso », come da parecchi anni avviene in Argentina (importante, ripetiamo, perché vi risiedono 1.300.000 italiani: la maggior collettività di italiani all'estero). Non è un abuso, un eccesso, e — se a qualcuno appare eccessivo — un gran male concedere — iscrivendoli in registri elettorali separati da annullare con la ripresa delle elezioni democratiche — questa possibilità: se qualche volta tra una dittatura e un'altra questi cittadini votassero anche per eleggere i legislatori e i governanti del paese nel quale vivono e lavorano sarebbe, oltre che giusto, utile. Può sembrare una battuta ma nessuno può negare che questi lavoratori all'estero hanno il diritto di difendere valori e interessi politici economici morali e sociali nei due paesi, d'origine e di residenza, almeno fino a quando il tempo e la storia non lo obblighino a una scelta definitiva circa il rientro o la naturalizzazione.

Elettorato passivo. Il voto dovrebbe essere espresso non su liste di candidati di circoscrizioni per deputati o collegi per senatori del paese di origine (per le difficoltà già ricordate) ma per una lista unica per tutto il mondo chiamata « Collegio unico nazionale degli italiani all'estero » proposta con l'apposita legge di modifica costituzionale contestualmente presentata con la presente, lista composta da trenta deputati e da quindici senatori. I candidati non potranno avere il voto di preferenza ma devono considerarsi eletti secondo l'ordine di presentazione in base al numero dei seggi assegnati proporzionalmente a ciascuna lista. I candidati di queste liste, effettivamente provenienti dalle forze dell'emigrazione, dovrebbero essere residenti da almeno cinque anni all'estero.

Il diritto di voto è proprio il riconoscimento della capacità degli emigrati di proporre soluzioni politiche dei loro problemi. Questo dovrebbe essere il primo obiettivo dell'elettore all'estero. Con una lista e con candidati degli emigrati anche la proposta, la discussione e la scelta dei parlamentari della emigrazione, sono più consapevoli e coscienti, interessate e tempestive.

La funzione essenziale di questi parlamentari sarebbe quella di attuare il rapporto diretto tra il Parlamento e il mondo dell'emigrazione. Si creerebbe così una duplice corrente di relazione: dagli emigrati verso il Parlamento (aspettative, esigenze, proposte) e dal Parlamento verso gli emigrati (decisioni ed interventi).

Si svilupperebbe così un rapporto costante e valido per tutti i cinque anni di ciascuna legislatura tra Parlamento nazionale e mondo dell'emigrazione con il pieno rispetto e con la sostanziale attuazione anche della Costituzione in ordine all'articolo 67: « Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato ».

La maggioranza degli emigranti, quando è stata consultata, ritiene che le comunità all'estero debbano essere rappresentate al Parlamento italiano, anche da candidati prescelti dai partiti nazionali tra le stesse comunità. Del resto il rispetto di questa esigenza non è una novità. I francesi all'estero sono direttamente rappresentati al Senato francese da sei senatori eletti con elezioni di secondo grado in seno al Consiglio superiore dell'emigrazione.

Un'importante testimonianza, decisiva ci pare, è quella contenuta nella mozione approvata dal CCIE nella seconda sessione, tenuta

a Roma nell'ottobre 1968, sul diritto di voto. Tralasciamo la citazione completa del documento che chiede perentoriamente di non escludere « almeno un 10 per cento del popolo italiano da un fondamentale diritto... da cui promana la sovranità popolare ». Ma su questo punto citiamo testualmente: « Il Comitato non ha mancato di apprezzare la proposta che il voto all'estero sia espresso a candidati residenti (in linea di massima) all'estero, in modo da dar luogo alla formazione di rappresentanze parlamentari dirette per ciascuna collettività ».

Resta ancora da considerare il costo di questo riconoscimento di diritto politico.

Anagrafe elettorale, operazioni di voto, seggi elettorali e spedizione di verbali se modernamente predisposti costeranno cifre irrisorie.

Incominciamo dall'anagrafe. Dopo il primo impianto che impegnerà per un certo tempo un adeguato anche se limitato numero di personale o, forse, con un accordo conveniente, anche una società specializzata in impianti meccanografici; superata l'operazione accertamento del diritto di voto del richiedente e la sua iscrizione; la conservazione e l'aggiornamento non dovrebbero impegnare né molte persone né grandi mezzi.

La validità dei registri elettorali dovrebbe essere quella di una consultazione politica. Si dovrebbero quindi rifare ogni cinque anni le domande d'iscrizione e quindi rinnovare e aggiornare tutti i registri solo ogni quinquennio.

Il modello di scheda e lo scrutinio accentrato (fin quando è logicamente possibile) nella capitale di ogni Stato, porta a considerare l'opportunità di adottare un metodo di spoglio automatico. Non dovendo esprimere voti preferenziali è ancor più facilitato sia lo studio e la soluzione del modello di scheda che dell'automazione degli scrutini. Una grande società internazionale ha già risolto tecnicamente il problema esponendo alcuni fac-simili di scheda (anche con le preferenze, eventualmente) e sistemi di spoglio automatico nello studio citato dal giornale *Sole d'Italia* del 25 marzo 1972.

I seggi elettorali delle Nazioni con un numero non considerevole di votanti possono procedere a scrutinare manualmente un numero di schede anche 10 volte superiore a quelle fissate come massimo in Italia. L'articolo 34 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (decreto del Presidente della Repub-

blica 20 marzo 1967, n. 223) fissa il numero massimo di iscritti per ogni sezione elettorale comunale in 800. Ma non dobbiamo dimenticare che nelle sezioni elettorali all'estero non esisteranno le lunghissime e defatiganti operazioni di preparazione delle schede, di votazioni dirette, di aggiudicazione dei voti di preferenza. Nelle 48 ore di durata delle operazioni di voto il seggio può procedere accertando nella prima giornata chi ha votato e nella successiva scrutinando le schede. I seggi all'estero terminerebbero, anche dove non fosse conveniente lo scrutinio meccanografico, contemporaneamente ai seggi operanti in Italia se dovessero scrutinare manualmente fino a diecimila schede.

Semplificate l'anagrafe e l'operazione di voto, il costo degli scrutatori ridotto - a parità di numero di elettori - a un decimo (su 41,5 miliardi spesi per l'ultima consultazione politica ben 35 sono stati erogati per compensi e indennità ai componenti dei 67.000 seggi elettorali) anche il costo del materiale per la corrispondenza e l'affrancatura relativa comporta spese veramente esigue. Meno di quelle che le grandi compagnie di produzione o di vendita affrontano per una semplice campagna pubblicitaria di lancio di un prodotto in Italia.

Ma prima di chiudere il capitolo sulla « novità » del sistema elettorale è forse utile ricordare un memorabile precedente.

Nel saggio su « Il diritto di voto degli italiani all'estero » di Antonio Napolitano e Antonio Di Stefano, tanto documentato e meditato, pubblicato nella rivista *Studi emigrazione* del benemerito e attivo Centro studi emigrazione Roma (CSER), nel numero 14 del febbraio 1969, si cita uno studio sul voto « per corrispondenza » di oltre mezzo secolo fa.

« Il voto per corrispondenza, d'altra parte, è stato ritenuto l'unico sistema attuabile in più di una occasione. Riportiamo alcuni passi di uno studio dell'avv. Tumedei che, sul " Voto agli emigrati " (*Bollettino della Emigrazione*, n. 6-7, giugno-luglio 1921), scriveva:

« E la via buona c'è. Abbiamo già ricordato che parecchi Stati hanno dato modo di votare ai propri cittadini impediti - nonostante la loro presenza in paese - di recarsi alle urne da malattie o da obblighi di servizio o da altre plausibili ragioni: e che la Norvegia e la Danimarca hanno estesa la concessione anche a coloro che si trovano all'estero. La procedura seguita in questi paesi è sostanzialmente sempre la stessa. Ci si avvale di quello Istituto veramente universale che è la posta. Cioè si autorizzano gli elettori ad inviare la

loro scheda alla sezione dove sono iscritti, per posta e in busta chiusa, accompagnando la busta con uno scritto dove si declinano le proprie generalità e la causa che impedisce di accedere personalmente alle urne. Questo scritto, diremo così, di accompagnamento deve essere autenticato: in qual modo è specificato, secondo i propri particolari intendimenti, dalle singole leggi.

Qualche cosa di analogo potrebbe essere introdotto per gli emigrati. Creato un ufficio centrale all'interno, destinato a raccogliere i voti (gli emigrati non devono, ripetiamo, essere distribuiti a spizzico nei collegi elettorali della madre patria, ma debbono formare corpo a sé, avere uno o più collegi propri e quindi deputati) si potrebbe autorizzare l'emigrato ad inviare la sua scheda a quell'Ufficio e in busta chiusa. Al solito accompagnata da uno scritto che non dovrebbe contenere che la data ed il luogo della spedizione, nonché la firma di pugno dell'elettore. I consoli dovrebbero autenticare la firma. Ovvero si potrebbe, anche più semplicemente, fare a meno del biglietto di accompagnamento e delle formalità dell'autenticazione della firma da parte del Console, prescrivendo che il voto debba esser spedito, per esser valido, in una busta speciale da distribuirsi dal consolato. Per impedire falsificazioni basterebbe prescrivere che la busta portasse i bolli dell'ufficio e la firma del Console.

Chiunque ponga mente alla cosa si accorgerà facilmente quanto in questa procedura la funzione dei consoli sia diversa da quella che essi verrebbero a compiere là dove i consolati fossero adibiti a sezioni elettorali. In realtà il voto avviene qui non all'estero, ma all'interno. Tanto è vero che se la posta smarrisce o non consegna il plico, all'elettore nulla giova averlo spedito. Di più il Console è completamente estraneo dalle operazioni elettorali. Egli non riceve il voto, non lo spedisce, non lo depone nell'urna. Egli non fa lo spoglio. Egli non proclama i risultati.

Nel sistema che a me pare più semplice egli non dovrebbe che distribuire le buste. In quello ricalcato sull'esempio della Danimarca e della Norvegia autenticherebbe le firme. Ma le firme dei sottoposti alla giurisdizione egli dovrebbe autenticarle anche su richiesta, quando che sia e per qualunque uso esse fossero vergate. Autenticando, il Console viene sì a fungere da pubblico ufficiale per le elezioni, ma la facoltà di autenticare è, per così dire, connaturata con la sua stessa qualità di Console. Quando gli atti redatti dal Console sono destinati solo ad uso interno e

cioè solo ad uso della madre patria, è questa sola che deve decidere circa il modo come essi devono essere compilati. Lo Stato dove il Console esercita le sue funzioni può — in mancanza di certi requisiti da esso richiesti — rifiutare sul proprio territorio il riconoscimento agli atti redatti da quello; ma fintanto che essi debbono avere efficacia fuori dal suo territorio, esso non ha e non può avere alcuna ingerenza al riguardo.

Vi ha di più. Tale procedura ha l'enorme vantaggio di diluire, diremo così, le elezioni nel tempo e nello spazio. In primo luogo: invece di poche ore si potrà e si dovrà concedere un periodo abbastanza lungo (verosimilmente oltre un mese) per votare, o anzi, per essere più esatti, per spedire il voto; e invece di costringere tutti gli elettori ad andare al consolato si potrà e si dovrà trovare modo — specialmente là dove le colonie sono molto numerose — di distribuire le buste o di autenticare le loro sottoscrizioni sul posto. Nulla vieta difatti che il Console mandi in un certo giorno, previo preavviso, in un dato quartiere di una città o in una data località un impiegato del Consolato per distribuire le buste o per autenticare le firme dei residenti ivi; o che deleghi ad autenticare un concittadino da lui ben conosciuto o magari anche un pubblico ufficiale del luogo (ad es. un notaio) il quale sarebbe naturalmente uno straniero. Ne consegue che le operazioni elettorali perdono molto del loro carattere appariscente, si svolgono lentamente, regolarmente dentro quattro mura senza creare al di fuori congestioni od affollamenti e senza turbare quindi — almeno sotto questo rispetto — l'ordine e la tranquillità locale. In secondo luogo: la serie delle operazioni elettorali è come bisecata. Se una parte di esse — la parte che si potrebbe dir preparatoria — avviene all'estero e in un dato tempo, la parte essenziale — e cioè la deposizione del voto nell'urna, lo spoglio e la proclamazione dei risultati — avviene allo interno e in un tempo posteriore. Vien così eliminata una causa principalissima di agitazione e di tensione. Tutti sanno, per esperienza delle lotte elettorali ordinarie, quanta elettricità si sprigioni dal fatto che i risultati, per lo meno della sezione, vengono ad essere immediatamente conosciuti a votazione ultimata e come perciò le ultime ore di votazione e quelle dello spoglio siano le più gravide di incidenti e di disordini. Tutti sanno del pari come la cognizione dei risultati anche parziali possa, appunto perché avviene quando gli animi sono più che mai scaldati per la lotta appena ultimata, dar luogo a manifesta-

zioni inconsiderate di tripudio o di malcontento. Qui invece i risultati complessivi verrebbero conosciuti a notevole distanza di tempo e quindi a fermento già sfumato; e per giunta i parziali — quelli cioè dei singoli consolati, se non addirittura quelli di tutti i consolati situati in uno stesso Stato presi insieme — non verrebbero conosciuti affatto perché si andrebbero a perdere nel gran mare dei risultati complessivi. Ciò equivale ad impedire strascichi dannosi alla colonia in sé oltre che all'ordine ed alla tranquillità dello Stato dove essa risiede ».

Le considerazioni del Tumedei, svolte più di mezzo secolo fa, sembrano mantenere una loro indubbia validità e, nonostante la patina del tempo, sono ancora attuali.

Sempre dal citato studio di Napolitano e Di Stefano esaminiamo brevemente la *Legislazione comparata*, « quali siano state le soluzioni che alcune legislazioni straniere hanno previsto per instaurare e regolamentare l'esercizio del diritto di voto da parte di cittadini che non siano in grado di presentarsi nella propria circoscrizione elettorale.

Fra i paesi della Comunità economica europea, soltanto la Francia generalizza l'espressione della volontà elettorale del cittadino all'estero, mentre la Germania e l'Olanda la ammettono in determinati casi.

Il sistema di votazione è per procura, redatto gratuitamente dinanzi all'autorità consolare competente e può essere limitata, a scelta del mandante, ad un solo scrutinio o alla durata di un anno.

La legislazione vigente nella Repubblica federale tedesca riconosce la possibilità di votare per corrispondenza soltanto a quei cittadini che siano all'estero per ragioni contingenti o che prevedano di trovarsi fuori sede il giorno delle votazioni (viaggiatori all'interno e all'esterno del paese, diplomatici e funzionari in servizio all'estero, ammalati, eccetera).

In pratica, il cittadino tedesco che abbia conservato la residenza in patria e quindi la iscrizione nelle liste elettorali, intendendo votare all'estero, può presentare domanda all'ufficio centrale, costituito in ciascun collegio elettorale, per ottenere la documentazione prevista dalla legge per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza. Sono stabilite inoltre particolari cautele per salvaguardare, come meglio possibile, il segreto elettorale ed evitare falsificazioni, quali l'adozione di apposite buste contrassegnate, di sigilli chiudi busta, nonché la redazione di una « dichiarazione giurata di espressione personale del voto ».

Anche l'Olanda esclude la possibilità di votare all'estero per tutti i cittadini che non abbiano l'effettiva residenza in patria, prevedendo solo la facoltà di esprimere il voto per procura a coloro che si trovino temporaneamente lontani dalla patria alla data delle elezioni, mentre il Belgio ed il Lussemburgo non contemplano altra soluzione se non quella della presenza diretta presso il normale seggio elettorale.

Al di fuori dell'area comunitaria il problema è stato variamente affrontato con tutta la gamma di soluzioni che, negative come nei casi dell'Austria e della Svizzera (non ammettono nessuna forma di esercizio di voto da parte dei cittadini anche temporaneamente all'estero), sono anche possibiliste, come nel caso della Danimarca che prevede il voto per chiunque.

Coloro, infatti, che alla data delle consultazioni si trovino fuori del comune di iscrizione elettorale possono far pervenire il loro voto per corrispondenza, come coloro che siano iscritti nelle liste elettorali danesi e si trovino temporaneamente all'estero; mentre i cittadini che abbiano perso la residenza e quindi la iscrizione nelle liste elettorali dei vari comuni possono votare presso le rappresentanze diplomatiche e consolari. I marittimi infine hanno la facoltà di esprimere il loro voto presso seggi elettorali all'uopo costituiti sulle navi battenti bandiera danese.

La legislazione inglese, dal suo canto, concede a determinate categorie di persone all'estero l'esercizio del diritto di voto per procura.

Coloro che possono avvalersi di tale sistema sono indicati come *persons with a service qualification* e cioè appartenenti alle forze armate e impiegati all'estero al servizio della Corona.

La votazione è effettuata dal destinatario della procura presso i seggi elettorali costituiti sul territorio nazionale, utilizzando una scheda del tutto simile a quella usata dai normali elettori.

Da notare che in Inghilterra non esiste cancellazione dalle liste elettorali (*electoral roll*), dal momento che presupposto essenziale per esercitare il diritto di voto (a parte le persone di cui sopra) è la residenza nel Regno alla data del 10 ottobre, giorno in cui annualmente vengono compilati i registri degli elettori.

Per quanto concerne la Norvegia il paragrafo 23 della legge sulle elezioni parlamentari prevede il meccanismo della "votazione

anticipata" sia in Norvegia sia all'estero per quegli elettori che si trovino fuori del Regno alla data delle consultazioni.

Il voto può essere preso in consegna da un funzionario del Ministero degli affari esteri, dal comandante o capitano di nave norvegese, o da persone di fiducia del Ministero del lavoro e della municipalità quando i cittadini all'estero chiamati a votare in una determinata località raggiungano le 10 unità e si trovino lontani dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

L'ordinamento giuridico svedese in materia elettorale, informato al principio della residenza, comportava sino al 1967 la esclusione dall'esercizio del voto dei cittadini residenti all'estero, ammettendolo soltanto per coloro che, domiciliati in Svezia, fossero impossibilitati per validi motivi a presentarsi alla circoscrizione competente per la data delle elezioni. I voti non depositati presso il normale seggio elettorale, ma presso gli uffici postali, le ambasciate, i consolati, le navi battenti bandiera svedese, venivano denominati genericamente "voti postali".

Dalla fine del 1967, il cittadino svedese che risiede all'estero, e che è stato quindi cancellato dalle liste elettorali, può chiedere di esercitare il diritto di voto ed essere previamente riscritto nelle liste stesse qualora, fermi restando i comuni requisiti previsti dalla legge, nei cinque anni immediatamente successivi all'espatrio abbia figurato "qualche volta" nei registri della popolazione domiciliata in Svezia.

I paesi extraeuropei hanno variamente disciplinato l'esercizio del diritto di voto dei loro cittadini all'estero; alcuni, come il Giappone, non ammettendolo per alcuna categoria di persone, altri, come il Canada, consentendolo solo agli appartenenti alle forze armate ed ai loro familiari che, in base alla *Canadian Forces Voting Rules*, possono votare presso seggi organizzati nella sede dei comandi militari.

La legge statunitense fondamentale in materia di esercizio all'estero del diritto di voto è la *Public Law* n. 296 del 9 agosto 1955, mediante la quale il Congresso ha raccomandato agli Stati dell'unione federale di adottare le opportune misure legislative e amministrative atte a rendere possibile l'esercizio del voto, per corrispondenza, ad alcune categorie di cittadini che alla data delle consultazioni si trovino fuori del distretto elettorale, sia all'estero sia in un altro centro degli Stati Uniti.

Le categorie previste sono costituite dagli appartenenti alle forze armate in servizio at-

tivo ed alla marina mercantile, nonché dai familiari a carico; dagli impiegati civili degli Stati Uniti che prestino servizio al di fuori dei limiti territoriali dei diversi Stati della unione federale e del distretto di Columbia e da familiari a carico con essi conviventi; dagli appartenenti a gruppi religiosi o ad organizzazioni assistenziali delle forze armate purché ufficialmente incaricati di tale compito.

La legge del 1955, pur raccomandando agli Stati dell'unione l'adozione di particolari misure secondo i criteri sopra specificati, ha lasciato ampia libertà di fissare le diverse modalità di attuazione, sicché può dirsi che esistono tante soluzioni del problema dell'*Absentee Voting* quante sono le legislazioni degli Stati facenti parte dell'unione federale.

Una diversa disciplina è anche prevista per la preventiva registrazione degli elettori che saranno assenti al momento delle elezioni, disciplina che, in genere, assume un atteggiamento più liberale nei confronti della categoria dei militari e dei familiari a carico, in quanto sovente non richiede la preventiva registrazione o la ammette per corrispondenza, richiedendola di persona soltanto in pochi casi.

Per i civili invece è generalmente richiesta la registrazione personale, che, sebbene abbia carattere permanente, è spesso sottoposta a clausole restrittive, come ad esempio quella vigente nell'Ohio, secondo la quale l'elettore viene a perdere la registrazione se non ha partecipato per lo meno ad una consultazione elettorale ogni due anni.

Particolari cautele sono inoltre adottate per l'apertura delle buste contenenti le schede inviate per corrispondenza, essendo richiesta di sovente la presenza di un notaio o di altra persona autorizzata.

Secondo le disposizioni vigenti in Australia, l'esercizio del voto all'estero è ammesso, per corrispondenza, per tutti i cittadini compresi nelle liste elettorali (*electoral roll*) che conservano l'iscrizione qualora non lascino definitivamente l'Australia ed abbiano notificato all'ufficio elettorale della propria circoscrizione la natura temporanea dell'assenza. In caso di mancata notifica o quando risulti comunque che l'elettore si sia definitivamente allontanato, l'ufficio elettorale gli comunica la intenzione di cancellarlo dalle liste; l'intenzione si tramuta in cancellazione effettiva qualora l'interessato non faccia pervenire alcuna risposta entro il termine massimo di 20 giorni. Gli interessati sono tenuti a formulare domanda di voto a qualsiasi ufficio elettorale in Australia o agli uffici elettorali istituiti presso

le rappresentanze diplomatiche, munite di speciali schede ai sensi delle *Electoral and Referendum Regulations*.

La scheda elettorale del cittadino temporaneamente all'estero, inoltrata sia direttamente sia per il tramite delle rappresentanze diplomatiche, deve pervenire alla sezione competente prima del termine di chiusura delle votazioni ».

Fin qui lo studio del CSER.

Eppure non dimenticano il problema anche le tre più importanti relazioni di studi sull'emigrazione pubblicate in questi ultimi anni, che hanno garanzie impegnative e prestigiose: Senato, Camera dei deputati, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Nella « Relazione del senatore Giovanni Gronchi e resoconti delle Commissioni riunite affari esteri e lavoro e della Sottocommissione di studio sui problemi dell'emigrazione » pubblicati dal Senato della Repubblica durante la IV Legislatura - 1968 -, nelle « Osservazioni conclusive » del senatore Gronchi si legge: « ...Verso l'esercizio del voto si volge un'aspirazione generale, continuamente riespressa. Basta aprire un giornale, leggere il resoconto di una qualsiasi adunanza di conazionali: la stessa richiesta si leva da anni... È facile rendersi conto delle difficoltà di ordine giuridico e diplomatico per la organizzazione del voto nelle sedi consolari; difficoltà inerenti alla libertà di propaganda da parte di tutti i partiti italiani, alla predisposizione e pubblicità delle operazioni necessarie. Ma la questione merita di essere studiata e non può né deve essere elusa pregiudizialmente ».

E il volume « Osservazioni e proposte sui problemi dell'emigrazione » edito dal CNEL nel 1970, dopo una serie di sedute e di udienze conoscitive della Commissione per il lavoro, nello schema approvato dall'assemblea del CNEL il 16 giugno 1970, è scritto a pagina 128, lettera g), V. 28, V. 29, V. 30: « La partecipazione alle elezioni degli emigrati che conservano la cittadinanza italiana deve essere comunque sempre più facilitata. Si ritiene opportuno e necessario, operare per garantire agli emigrati la libera e diretta espressione del voto... Gli ostacoli politici, internazionali e costituzionali che si frappongono alla organizzazione di elezioni italiane nei paesi di immigrazione o al voto per corrispondenza inducono però a ritenere non facile e pronta la risoluzione del problema ».

Anche nella « relazione conclusiva sull'indagine conoscitiva sui problemi dell'emigrazione » pubblicata dalla Camera dei depu-

tati nel 1971 si legge: «...è sollecitato l'esercizio del diritto di voto all'estero. Esso presenta difficoltà d'ordine costituzionale e internazionale... e la Commissione chiede di essere informata circa le conclusioni cui è giunto un Comitato interministeriale investito dell'argomento». Nella documentazione raccolta in Francia e Inghilterra la Commissione esteri della Camera rileva testualmente: «La questione del voto è sentita e posta con appassionata vivacità. Non è possibile usufruire del diritto con le attuali modalità, neppure con i viaggi gratuiti anche aerei se si potessero concedere. Interi settori (alberghiero-recettivo di Londra) verrebbero paralizzati dal rientro contemporaneo di elettori. Mentre non si riesce a comprendere il disinteresse o l'ostilità al voto espresso all'estero, per corrispondenza, senza impegnare seggi presso i consolati ai quali dovrebbero affluire in poco meno di due giorni decine di migliaia di elettori. La difficile soluzione giuridico-costituzionale e il costo non devono — secondo gli italiani costretti per ragioni di lavoro ad emigrare — far perdere agli emigrati questo diritto. Ritengono veramente lesivo della loro dignità di italiani e gravemente ingiusto per il loro diritto democratico di cittadini il non poter votare. È una questione che irrita e addolora tutti, i vecchi e i nuovi emigrati. Essi attendono urgenti soluzioni».

Trenta milioni di italiani sono emigrati dal 1870 a oggi.

Il problema dell'esercizio del diritto di voto da parte degli italiani residenti all'estero è antico quasi quanto l'emigrazione, iniziata appunto poco dopo la storica breccia di Porta Pia.

Per la prima volta se ne parlò in occasione del primo Congresso degli italiani emigrati, nel 1908, a Roma; più diffusamente, sempre a Roma, nel 1911 al secondo Congresso e con l'approvazione di una risoluzione, quasi contemporaneamente al convegno del Comitato italiano di San Francisco, dove il problema fu alla base del dibattito.

Nel convegno delle collettività italiane all'estero tenutosi a Roma nel 1919, dopo la prima guerra mondiale, furono fatti voti per una «rappresentanza consultiva», dopo aver riconosciuto, in quel momento, le difficoltà per avere una «rappresentanza delle collettività all'estero in seno al Parlamento nazionale». Inoltre fu fatta la richiesta di un «Comitato consultivo eletto dai cittadini italiani residenti da qualche tempo all'estero» per fiancheggiare l'opera dei consoli, degli ambasciatori, del Governo stesso.

La richiesta avanzata nel convegno del 1919 faceva esplicito riferimento a una legge che entrò in vigore quasi contemporaneamente allo svolgimento dei lavori. Si trattava del decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, che riordinava tutta la materia riguardante l'emigrazione, un testo unico che avrebbe regolato l'azione governativa per decenni. L'articolo 69 del testo unico dava facoltà al Governo del re di emanare, con regolamento, le norme per «organizzare la riunione periodica presso il Commissariato generale dell'emigrazione dei delegati delle principali collettività italiane».

L'attuazione pratica di queste norme venne demandata ad una Commissione presieduta da Vittorio Emanuele Orlando. Si parlò del voto nella riunione della Commissione il 21 e 22 giugno 1921, e la Commissione concluse i suoi lavori alla fine del 1922 esprimendo parere favorevole alla organizzazione rappresentativa delle collettività italiane all'estero. Il fascismo cancellò ogni iniziativa per il voto e la rappresentanza anche consultiva degli emigrati e non se ne parlò più per 25 anni.

Nel 1946 la rivista *Italiani nel mondo* organizzò a Roma, al teatro Quattro Fontane, il primo Congresso nazionale dell'emigrazione. Il Congresso, presieduto dall'onorevole Mario Cingolani (DC), approvò all'unanimità, dopo un approfondito e appassionato dibattito un lungo ordine del giorno — articolato e documentato in considerazioni e riferimenti politici, giuridici, storici e programmatici — che diceva, tra l'altro, testualmente: «... considerando sotto più ampia visuale giuridica, oltre che improvvido ingiusto estromettere dalla vita politica del paese dieci milioni dei suoi figli residenti oltre frontiera, poiché tale esclusione verrebbe a negare la più caratteristica manifestazione dello stato di cittadinanza in virtù del quale ogni cittadino singolo ha il diritto di poter concorrere all'ordinamento politico del proprio paese;

considerando, infine, che la possibilità del voto politico degli italiani all'estero può ricavarsi dai principi generali del diritto internazionale, relativi alle condizioni dell'individuo rispetto allo Stato estero e a quello di appartenenza per cittadinanza;

fa invito al Governo:

a) di accogliere immediatamente e sanzionare i principi su esposti, mediante l'inclusione nell'assemblea consultiva di connazionali che diano sicura garanzia di tecnica e politica per l'azione di resistenza già volta

alla politica di autarchia e di isolamento internazionale;

b) di promuovere l'immediato esame delle modalità tecniche per una effettiva partecipazione elettorale degli emigranti alle prossime consultazioni in vista della Costituente, facendosi patrocinatore in sede di discussione all'Assemblea consultiva ».

Alla Costituente il problema tornò sul tappeto e furono parlamentari di vari partiti, socialdemocratici in particolare, a insistere perché venisse sancito esplicitamente nella Carta costituzionale il diritto di voto dei cittadini italiani all'estero. Tale diritto non venne specificatamente menzionato, non già per precludere l'adozione da parte del legislatore ordinario, ma per non conferire a tale specie di voto garanzia costituzionale, in quanto vennero considerate rilevanti le obiezioni di ordine pratico come l'inconveniente del ritardo nella proclamazione dei risultati delle elezioni in attesa dell'arrivo dei plichi di voti provenienti dall'estero. Proprio per queste motivazioni la Costituente, nella seduta del 21 maggio 1947, respinse un emendamento dall'onorevole Piemonte che proponeva di aggiungere all'articolo 48 un inciso del seguente tenore: « Il diritto di voto è esercitato anche dal cittadino all'estero ». « Come presidente della Commissione dei 75 posso assicurare che il voto agli italiani all'estero è conforme allo spirito e al proposito della Costituzione » ebbe a dichiarare allora l'onorevole Meuccio Ruini.

E l'onorevole Gonella, Ministro per l'attuazione delle norme costituzionali, dichiarò: « Sono elettori tutti i cittadini, non avrebbe significato se una parte di essi non fosse ammessa al suffragio, il quale perciò stesso non sarebbe più suffragio universale ».

Ben cinque legislature del nuovo Parlamento repubblicano sono passate e per quanto riguarda la partecipazione diretta dei nostri emigrati alla vita politica del loro paese, tutto è ancora sulla carta. Riposano in pace negli archivi della Camera e del Senato decine di proposte parlamentari per la concessione del diritto. Dibattiti, congressi, discussioni, articoli, promesse e impegni parlamentari e governativi sono rimasti parole.

Una sola proposta di legge merita di essere ricordata: quella presentata il 18 settembre 1956 dall'onorevole Massimo Del Fante (DC), che si distacca da tutte le altre per la realistica soluzione proposta del problema. In tre articoli delega il Governo a emanare norme per dare il diritto di voto per corrispondenza a

cittadini italiani residenti all'estero. Ma è rimasta una proposta. Decaduta. Nel cimitero delle proposte per il voto degli italiani all'estero, come tante, troppe altre.

Le manifestazioni di protesta di tante collettività all'estero durante i giorni di votazione dell'ultima consultazione elettorale politica hanno veramente commosso e indignato molti cittadini italiani. L'esposizione di bandiere italiane a mezz'asta come manifestazione di lutto presso le sedi di enti, di circoli, di associazioni italiane all'estero rappresentano visivamente la triste condizione degli emigranti « morti » come diritti civili per la madre patria.

Tutta la stampa italiana all'estero ha dato notizia di queste commoventi manifestazioni rivendicando una volta per sempre che sia riconosciuta ancora la dignità di cittadini della Repubblica anche agli italiani all'estero.

Durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del maggio scorso anche la stampa quotidiana e periodica nazionale ha finalmente discusso questo problema, ha pubblicato le giuste proteste degli emigrati, ha appoggiato le loro richieste condannando il silenzio e l'assenza di provvedimenti da parte del Parlamento e dei governi. E esemplare l'articolo dal titolo « I senza-voto » apparso sul *Corriere della Sera* del 6 maggio 1972, nel quale si legge testualmente: « Ecco gli indirizzi: cinque milioni e trecentotrentaseimila emigranti; due milioni e duecentomila cittadini fra diciotto e ventun anni; ventimila marittimi in navigazione; sedicimilacinquecento detenuti in attesa di giudizio. Per cortesia, entro domani, un candidato folle e disinteressato mandi a ciascuno almeno una cartolina. Il testo può essere semplicissimo: « Caro non-elettore, le chiedo scusa ».

È vero. Esistono Stati fatti di non-elettori. Anche l'Italia lo fu, negli anni della dittatura. Direte: in un paese libero questi sono semplici disguidi burocratici e legislativi, fenomeni marginali. Ma milioni di uomini marginali pesano sulla parola libertà. Sono la spia di colpe non soltanto elettorali, il segno di esclusioni preoccupanti. La società moderna corre molto, si sa. Durante la corsa, ha una pericolosa tendenza a lasciare sul margine della strada molta gente considerata inutile. Domenica, tempo di politica, viene giudicata inutile (oppure pericolosa) tutta una nuova generazione... Sono giudicati inutili, molto più inutili delle loro rimesse in denaro, gli italiani all'estero, che pure pagano con la lontananza colpe di una politica altrui. Milioni di emigranti sono già stati cancellati

dalle liste elettorali. Fra quelli ancora iscritti, molti domenica non torneranno: lo Stato li aiuta assai poco a tornare... lo stigma dei non-elettori sembra un emblema tanto riassume alcuni motivi del nostro malessere. Sono « Uominisza », lasciati al margine di una democrazia che dovrebbe essere fatta di partecipazione. I giovani che non votano, gli emigranti... sono uomini senza potere, senza organizzazione, senza rappresentanze. Essi pagano i costi umani di una gara per la quale altri, che non pagano, hanno fissato la posta... L'emigrante ha bisogno di radici: la prima radice è decidere di se stessi e della famiglia partecipando alle decisioni che riguardano tutto il paese.

Cifre alla mano, gli esperti possono dimostrare che il voto dei giovani e degli emigranti non cambierebbe la geografia parlamentare... ma non è lecito ridurre cinicamente tutto a una questione di risultati. La democrazia non è soltanto una equazione aritmetica. Quando uno è escluso, tutti patiscono una parte della sua esclusione, anche senza saperlo. Il gioco di dentro e fuori è una lunga catena. Ogni anello ha bisogno di altri anelli, ogni stigmatizzatore finisce per essere stigmatizzato. Nella propria coscienza ciascuno paga anche la libertà sottratta agli altri.

Io non voglio che sia riconosciuto il voto ai giovani, agli emigranti e ai carcerati perché prevedo che essi possano sostenere le mie stesse ragioni politiche. Magari avverrà il contrario. Voglio che votino perché senza la loro scheda anche la mia vale la metà, è meno libera, meno vera... Chi esclude loro esclude me, mi toglie il diritto di misurare le mie ragioni con le loro.

Le società dell'esclusione hanno un basso metabolismo mentale. Chi pensa, scopre invece un interesse proprio nel garantire la libertà altrui, un vantaggio proprio nell'eliminare l'esclusione altrui. C'è ancora gente in Italia che crede si possa difendere la propria libertà rubandola agli altri ».

Siamo grati a G. Barbiellini Amidei, lo scrittore autore dell'articolo citato, e a tutti gli scrittori e i giornalisti che hanno come lui sostenuto e difeso le ragioni degli emigranti « senza-voto ».

Governo e Parlamento devono ora rispondere coi fatti.

Trenta milioni di italiani sono emigrati dal 1870. E non è finita. La scienza ha studiato tanto il fenomeno, la politica ha par-

lato molto, lo Stato non ha fatto niente, la Chiesa ha fatto quel poco che poteva (e in certi tempi — come in altri campi — è stata l'unica a far qualcosa: Santa Francesca Saverio Cabrini, monsignor Giovanni Scalabrini, vescovo di Piacenza e monsignor Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona non sono casi isolati. Ancor oggi è proprio da istituzioni religiose che viene la supplenza maggiore all'assenza sistematica dello Stato). Anche la storia e la letteratura hanno divulgato impressionanti fenomeni individuali e sociali legati all'emigrazione di tante decine di milioni di persone. Dal leggendario racconto deamicisiano « Dagli Appennini alle Ande » a « Il padrino » di Puzo quanti italiani credono di conoscere questa secolare piaga del loro paese.

Ma i mezzi di comunicazione di massa hanno riportato all'attualità questo vergognoso aspetto della società e dello Stato italiani che scacciano e dimenticano tanti poveri figli. Il cinema da « Passaporto rosso » e da « Il cammino della speranza » al « Sacco e Vanzetti », a « Il padrino » e a « Valachi »; la televisione dal « Meucci » al « Petrosino » alle « storie dell'emigrazione », preparate e presentate dal regista Alessandro Blasetti ci hanno dato il volto doloroso e generoso, laborioso e onesto, glorioso e alienante di un esodo infinitamente maggiore che non tutte le trasmigrazioni di massa bibliche o storiche.

È ora di dare una voce nel Parlamento a questa parte tanto grande di popolo italiano in esilio.

Ma la piccola storia del diritto di voto degli italiani all'estero ci dice che se l'Italia liberalmonarchica ha molto parlato e niente fatto, se l'Italia fascista non ha dato il libero voto agli italiani residenti all'estero anche perché l'aveva tolto agli italiani residenti in Italia, l'Italia democratica e repubblicana deve una volta per tutte dare questa dignità e questo diritto.

Ogni ritardo è ormai ingiustificato, ogni ostacolo giuridico o economico pretestuoso, ogni pretesa di perfezionamento dello strumento proposto anche dalle presenti iniziative legislative un sofisma che servirebbe ancora una volta a tradire le attese di un giusto riconoscimento che solo meschini calcoli d'interesse partitico o personale potrebbero ancora negare. Se prevale, nel rispetto della Costituzione, il vero bene della Repubblica e dei suoi figli più meritevoli, anche la questione del diritto di voto degli emigranti dovrebbe essere risolta nella presente legislatura.

ALLEGATO I.

CONSISTENZA DELLE COLLETTIVITÀ ITALIANE ALL'ESTERO (*)

ANNO 1971

1 ALBANIA	10	10 GERMANIA	632.183
2 ANDORRA	—	Circoscrizione consolare di:	
3 AUSTRIA	12.458	Bonn	3.467
Circoscrizione consolare di:		Berlino (4)	7.749
Vienna	4.302	Amburgo	22.600
Innsbruck	5.452	Colonia	160.660
Klagenfurt	2.704	Francoforte	94.248
4 BELGIO	268.901	Hannover	30.000
Circoscrizione consolare di:		Monaco	103.089
Bruxelles	57.219	Stoccarda	190.237
Charleroi	137.180	Saarbrucken	20.000
Anversa	4.100	11 GRAN BRETAGNA	212.330
Liegi	70.402	Circoscrizione consolare di:	
5 BULGARIA	140	Londra-Bedford	140.000
6 CECOSLOVACCHIA	834	Edimburgo-Glasgow	17.850
7 DANIMARCA (1)	1.200	Manchester	54.450
8 FINLANDIA (2)	328	GIBILTERRA	30
9 FRANCIA (3)	607.602	12 GRECIA	3.254
Circoscrizione consolare di:		Circoscrizione consolare di:	
Parigi	131.546	Atene-Pireo	2.559
Bordeaux	15.588	Salonicco	445
Lione	148.411	Patrasso	250
Marsiglia	66.777	13 IRLANDA (5)	1.551
Nizza	49.010	14 ISLANDA	10
Tolosa	24.657	15 JUGOSLAVIA	3.396
Bastia	21.545	Circoscrizione consolare di:	
Lilla	37.924	Belgrado	508
Metz	112.144	Zagabria	1.825
		Capodistria	1.063

(*) Le denominazioni adottate hanno carattere puramente geografico.

(1) 1.062 secondo l'Istituto danese di statistica.

(2) 294 secondo l'ufficio stranieri del Ministero dell'interno finlandese.

(3) Dati forniti dal Ministero degli interni francese e comprendenti le persone in possesso della sola cittadinanza italiana in base alla legge francese.

(4) Inclusi 1,336 connazionali nella Repubblica democratica tedesca.

(5) 869 secondo l'ufficio stranieri (Dipartimento di giustizia) irlandese.

Segue: ALLEGATO I.

16 LIECHTENSTEIN	713	Lugano	79.539
17 LUSSEMBURGO	40.786	Coira	14.867
Circoscrizione consolare di:		San Gallo	48.508
Esch-sur-Alzette (6)	40.786	Neuchâtel	20.508
18 MALTA	520	29 UNGHERIA	450
19 MONACO (7)	4.276	30 URSS	940
20 NORVEGIA	910	EUROPA Totale	2.410.464
21 PAESI BASSI (8)	29.429	31 AFGHANISTAN	46
Circoscrizione consolare di:		32 ARABIA SAUDITA	918
Amsterdam	16.729	33 BIRMANIA	58
Rotterdam	12.770	34 BRUNEI	21
22 POLONIA	345	35 CAMBOGIA	4
23 PORTOGALLO	1.400	36 CEYLON	44
24 ROMANIA	166	37 CINA (Repubblica Popolare)	18
25 SAN MARINO (9)	3.200	38 CIPRO	159
26 SPAGNA (10)	14.971	39 COREA	80
Circoscrizione consolare di:		40 FILIPPINE	328
Madrid	4.515	41 GERUSALEMME	697
Barcellona	8.331	42 GIAPPONE (13)	713
Bilbao	936	43 GIORDANIA	62
Siviglia	1.189	44 HONG KONG e MACAO	367
Baleari (11)	223	45 INDIA	1.009
27 SVEZIA	6.146	Circoscrizione consolare di:	
28 SVIZZERA (12)	562.015	New Delhi	89
Circoscrizione consolare di:		Bombay	565
Berna	54.370	Calcutta	355
Basilea	101.395	46 INDONESIA	243
Zurigo	138.776	47 IRAN	1.700
Ginevra	35.934	48 IRAQ	116
Losanna	68.118		

(6) Comprende l'intero territorio del Granducato.

(7) 3.720 secondo i Services statistiques di Monaco.

(8) 14.000 secondo i Ministeri della giustizia e del lavoro olandese (di cui 8.200 ad Amsterdam e 5.800 a Rotterdam).

(9) 3.145 secondo il comando della gendarmeria di San Marino.

(10) 9.115 secondo l'Istituto spagnolo di statistica (di cui 5.072 a Barcellona, 2.357 a Madrid e 836 a Bilbao).

(11) Per gli anni 1968 e 1969 sono compresi nel totale anche gli italiani residenti nelle isole Canarie.

(12) Esclusi stagionali e frontalieri.

(13) 636 secondo il Ministero della giustizia giapponese.

Segue: ALLEGATO I.

49 ISRAELE (14)	4.521	68 ALTO VOLTA	60
Circoscrizione consolare di:		69 ANGOLA (16)	238
Tel Aviv	3.940	70 AZZORRE	—
Caifa	581	71 BOTSWANA	17
50 KUWAIT	56	72 BURUNDI	135
51 LAOS	35	73 CAMERUN	502
52 LIBANO	1.003	74 CANARIE (17)	467
53 MACAO (15)	—	75 CEUTA E MELILLA	19
54 MALAYSIA	67	76 CIAD	54
55 MALDIVE	—	77 COMORES (Territorio francese d'oltremare)	2
56 NEPAL	17	78 CONGO	84
57 PAKISTAN	1.041	79 COSTA D'AVORIO	830
58 SINGAPORE	167	80 DAHOMEY	45
59 SIRIA (Rep. Araba Siriana)	336	81 ETIOPIA	12.801
60 TAIWAN	269	Circoscrizione consolare di:	
61 THAILANDIA	372	Addis Abeba	8.066
62 TIMOR	—	Asmara	4.735
63 TURCHIA	4.756	82 GABON (18)	83
Circoscrizione consolare di:		83 GAMBIA	2
Istanbul	2.767	84 GHANA	537
Smirne	967	85 GIBUTI (Territorio francese de- gli Affar e degli Issar)	170
Ankara	1.022	86 GUINEA	653
64 VIETNAM	52	87 GUINEA PORTOGHESE	9
65 YEMEN (Repubblica Araba Ye- menita)	45	88 KENIA	3.099
66 YEMEN (Repubblica Popolare)	47	89 LESOTHO	—
ASIA Totale	19.367	90 LIBERIA	227
67 ALGERIA	2.014		
Circoscrizione consolare di:			
Algeri	1.830		
Orano	184		

(14) Inclusi i connazionali che vi si sono trasferiti in base alla « legge del ritorno ».

(15) Vedi Hong-Kong.

(16) Comprende anche Madera, San Tomè e Principe.

(17) Per gli anni 1968 e 1969 vedi Spagna.

(18) Compresi 3 italiani nella Guinea Equatoriale.

Segue: ALLEGATO I.

91 LIBIA (Repubblica Araba di Libia)	1.500	108 SOMALIA (21)	1.962
Circoscrizione consolare di:		Circoscrizione consolare di:	
Tripoli	500	Mogadiscio	1.814
Bengasi	1.000	Chisimaio	148
92 MADAGASCAR	523	Hargheisa	—
93 MALAWI	258	109 SUD AFRICA	42.731
94 MALI	30	Circoscrizione consolare di:	
95 MAROCCO	9.782	Pretoria	2.449
Circoscrizione consolare di:		Johannesburg	31.000
Rabat	1.309	Capetown	6.559
Casablanca	7.810	Durban	2.723
Tangeri	663	110 SUDAN	430
96 MAURITANIA	15	111 SWAZILAND	200
97 MAURITIUS	1	112 TANZANIA	1.300
98 MOZAMBICO	751	113 TOGO	59
99 NIGER	12	114 TUNISIA (22)	8.862
100 NIGERIA (19)	3.500	115 UGANDA	800
101 REP. ARABA D'EGITTO (20)	6.093	116 ZAIR	3.497
Circoscrizione consolare di:		Circoscrizione consolare di:	
Il Cairo	4.000	Lumumbashi	1.228
Alessandria	1.930	Kinshasa	2.269
Porto Said	163	117 ZAMBIA	3.925
102 REP. CENTRO AFRICANA	101	AFRICA Totale	111.339
103 RÉUNION (Dipartimento francese dell'isola di Réunion)	21	118 ANTILLE e GUYANA OLANDESE	85
104 RHODESIA	2.647	119 ARGENTINA (23)	1.339.570
105 RWANDA	40	Circoscrizione consolare di:	
106 SENEGAL	146	Buenos Aires	422.000
107 SIERRA LEONE	105	Cordoba	154.500
		Rosario	203.600
		Bahia Blanca	72.000
		La Plata	458.190
		Mendoza	29.280

(19) 3.000 secondo il Ministero degli interni nigeriano.

(20) 8.193 secondo fonti locali.

(21) Un dato più recente, pervenuto a elaborazioni statistiche compiute, indica in 1,575 unità la consistenza della collettività italiana in Somalia.

(22) 8.700 secondo i servizi di polizia tunisini.

(23) Argentina: gli oriundi ammontano a circa 6 milioni.

Segue: ALLEGATO I.

120 BOLIVIA	841	131 GUADALUPA (Territorio sotto amministrazione francese)	62
121 BRASILE (24)	303.518	132 GUATEMALA	584
Circoscrizione consolare di:		133 GUAYANA	20
Rio de Janeiro	40.000	134 GUAYANA FRANCESE	29
San Paolo	203.500	135 HAITI	30
Curitiba	17.000	136 HONDURAS	181
Porto Alegre	27.000	137 HONDURAS BRITANNICO	—
Belo Horizonte	11.000	138 MARTINICA (Territorio sotto am- ministrazione francese)	24
Recife	4.400	139 MESSICO	4.712
Brasilia	618	140 NICARAGUA (28)	4.712
122 CANADA (25)	288.484	141 PANAMA	1.015
Circoscrizione consolare di:		142 PARAGUAY (29)	1.000
Ottawa	5.228	143 PERÙ (30)	14.000
Montreal	76.836	144 STATI UNITI D'AMERICA (31)	244.932
Toronto	175.204	Circoscrizione consolare di:	
Vancouver	31.216	New York	134.140
123 CILE (26)	25.742	San Francisco (32)	11.640
Circoscrizione consolare di:		Boston	19.621
Santiago	11.672	Chicago	19.791
Valparaiso	14.070	Filadelfia	25.613
124 COLOMBIA	6.044	Los Angeles	7.254
125 COSTARICA (27)	784	New Orleans	4.411
126 CUBA	273	Cleveland	8.100
127 DOMINICANA	430	Detroit	9.223
128 EL SALVADOR	299	Saint Louis	1.943
129 ECUADOR	1.035	Washington	969
130 GIAMAICA	40		

(24) Brasile: circa 4.500.000 oriundi.

(25) 202.071 secondo il Dipartimento dell'immigrazione canadese e 734.516 compresi gli oriundi. Secondo la stima dell'Ambasciata d'Italia gli italiani, compresi gli oriundi, ammontano a 916.655 unità.

(26) Inoltre si segnalano circa 100.000 oriundi.

(27) 812 secondo il Ministero de seguridad publica costaricense.

(28) 52 secondo gli uffici dell'immigrazione del Nicaragua che registrano solo gli stranieri capi-famiglia e maggiorenni.

(29) Stima approssimata. Secondo fonti locali gli italiani ammontano a 1.407 unità.

(30) 9.477 secondo gli schedari dell'ufficio consolare.

(31) Fonte: U.S. Department of justice, immigration and naturalization service. Secondo la stessa fonte, gli italiani immigrati negli Stati Uniti dal 1820 al 1971 sono 5.199.304, mentre gli oriundi sono circa 5 milioni. Secondo la stima dell'Ambasciata d'Italia, nel 1971 la consistenza della collettività italiana negli U.S.A. sarebbe di 340.000 unità.

(32) Di cui 2.227 nella circoscrizione di Seattle.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: ALLEGATO I.

145 TRINIDAD e TOBAGO	14	Brisbane	22.430
146 URUGUAY (33)	34.000	Perth	17.417
147 VENEZUELA (34)	213.000	Canberra	1.970
Circoscrizione consolare di:		150 NUOVA CALEDONIA (Territorio sotto amm. francese)	480
Caracas	178.000	151 NUOVA ZELANDA	730
Maracaibo	35.000	152 THAITI (Territorio sotto ammi- nistrazione francese)	48
148 WILLEMSTAD (Curaçao)	147	OCEANIA Totale	178.347
AMERICA Totale	2.481.047	TOTALE GENERALE	5.200.564
149 AUSTRALIA (35)	177.089		
Circoscrizione consolare di:			
Melbourne (36)	90.918		
Sidney	44.354		

(33) Si segnalano inoltre circa 350.000 oriundi.

(34) 216.673 secondo il Ministero degli interni del Venezuela.

(35) Secondo il Department of immigration australiano, che segnala anche 370.000 oriundi. Secondo la stima dell'Ambasciata d'Italia, gli italiani ammontano ad oltre 290.000 unità.

(36) Di cui 29.205 nella circoscrizione di Adelaide e 1.303 in quella di Hobart.

ALLEGATO II.

SUL DIRITTO DI VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.

Le proposte di legge presentate al riguardo sono:

Nella I legislatura:

1) proposta di legge Camera n. 1927 del 10 aprile 1951 (Giulietti), per marittimi in navigazione o all'estero.

Nella II legislatura:

2) disegno di legge Senato n. 1193 del 22 ottobre 1955 (Ferretti ed altri), poi ritirato;

3) proposta di legge Camera n. 3172 del 18 settembre 1957 (Del Fante), rimasta in commissione.

Nella III legislatura:

4) proposta di legge Camera n. 778 del 17 gennaio 1959 (Michelini ed altri), rimasta in commissione;

5) proposta di legge Camera n. 4131 del 19 settembre 1962 (Guidi, Ingraio ed altri).

Nella IV legislatura:

6) proposta di legge Camera n. 840 del 17 dicembre 1963 (Michelini), rimasta in commissione;

7) proposta di legge Camera n. 4163 del 20 giugno 1967 (Foderaro);

8) proposta di legge Camera n. 4240 del 11 luglio 1967 (Macchiavelli ed altri), per marittimi.

Nella V legislatura:

9) proposta di legge Camera n. 12 del 5 giugno 1968 (Foderaro, Caiazza);

10) proposta di legge Camera n. 140 del 6 luglio 1968 (Michelini ed altri);

11) proposta di legge Senato n. 223 del 5 ottobre 1968 (Pella ed altri);

12) proposta di legge Senato n. 234 del 9 ottobre 1968 (Nencioni ed altri);

13) proposta di legge Senato n. 296 del 8 novembre 1968 (Zannier ed altri);

14) proposta di legge Senato n. 2094 del 11 febbraio 1972 (Di Vittorio Berti Baldina ed altri).

Nella VI legislatura:

15) proposta di legge Senato n. 13 del 25 maggio 1972 (Nencioni ed altri);

16) proposta di legge Senato n. 235 del 25 luglio 1972 (Nencioni ed altri);

17) e 18) proposte di legge Camera nn. 553 e 554 del 26 luglio 1972 (Almirante ed altri);

19) proposta di legge Senato n. 277 del 22 agosto 1972 (Zuccalà ed altri);

20) e 21) proposte di legge Senato nn. 446 e 447 del 16 ottobre 1972 (Vedovato ed altri);

22) proposta di legge Senato n. 635 del 1° dicembre 1972 (Lepre ed altri).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per regolare il diritto di voto e di rappresentanza parlamentare degli elettori italiani residenti all'estero, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi stabiliti negli articoli successivi.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, del tesoro, previo parere di una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, e del Comitato consultivo degli italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato con legge 15 dicembre 1971, n. 1221.

ART. 2.

Tutte le operazioni per la formazione, la conservazione, la revisione dei registri elettorali, la spedizione delle schede elettorali, la conservazione e lo scrutinio delle schede votate, la trasmissione dei verbali sono delegati alla rappresentanza diplomatica esistente nella capitale di ogni Stato ufficialmente riconosciuto. Nei paesi di grande immigrazione tutte le operazioni precedenti sono decentrate in varie sedi consolari prefissate nell'emanando decreto governativo.

Nel medesimo decreto saranno designate le rappresentanze diplomatiche alle quali verranno inviate per lo scrutinio e per le operazioni successive le schede votate nei paesi con meno di mille iscritti al registro degli elettori.

ART. 3.

L'elettorato attivo all'estero è concesso ai cittadini italiani — anche se in possesso della doppia cittadinanza quando il diritto di voto nel paese di residenza è sospeso — che ne facciano richiesta scritta presso la rappresentanza diplomatica competente per territorio di residenza, previo accertamento della avvenuta cancellazione dalla lista elettorale precedentemente utilizzata per il voto. Le richieste per

l'iscrizione, il trasferimento, la cancellazione possono essere presentate fino alla data del decreto di indizione delle elezioni, e, successivamente, solo a consultazione elettorale avvenuta.

ART. 4.

L'elettorato passivo per le liste del collegio unico nazionale degli italiani all'estero di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione è riservato agli italiani residenti all'estero ininterrottamente da almeno cinque anni, documentabili da contratti di lavoro, posizioni previdenziali, dichiarazioni delle rappresentanze diplomatiche o del Ministero degli affari esteri per i tecnici e i volontari riconosciuti secondo la legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e ai membri in carica del Comitato consultivo italiani all'estero, di cui alla legge 15 dicembre 1971, n. 1221. Il mandato parlamentare è incompatibile con l'appartenenza al CCIE.

ART. 5.

Le liste dei cittadini italiani residenti all'estero candidati alle elezioni del Parlamento sono presentate dalle Segreterie nazionali dei partiti e dei gruppi politici con liste ammesse alla consultazione in almeno otto circoscrizioni e otto collegi senatoriali della Repubblica.

Il simbolo della lista può essere diverso da quello presentato per le liste collegate di cui al primo comma.

L'ordine progressivo delle liste viene stabilito per sorteggio distintamente per le schede di votazione della Camera dei deputati e per le schede del Senato.

Il numero dei candidati può essere inferiore a quello massimo fissato in 30 per la Camera dei Deputati e in 15 per il Senato, secondo le modifiche apportate agli articoli 56 e 57 della Costituzione.

Le segreterie che propongono liste nominano un rappresentante per ciascuno Stato, dove è possibile l'espressione del voto, al quale sono demandate le attribuzioni per la designazione degli scrutatori di cui all'articolo 7.

ART. 6.

La scheda o le schede con i simboli delle liste presentate vengono inviate al domicilio degli elettori con busta per il ritorno postale, affrancata, e ove possibile raccomandata, o con spesa a carico del destinatario, in base ai diritti elettorali attivi fissati per gli elettori

residenti in Italia, e devono essere ritrasmesse alle sedi diplomatiche o consolari prefissate non prima del decimo giorno antecedente l'inizio della consultazione elettorale.

Alla scheda dovrà essere allegata una dichiarazione giurata di espressione personale del voto, firmata dall'elettore.

ART. 7.

Le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari articolano un adeguato numero di sezioni elettorali, presiedute da funzionari di carriera e composte da scrutatori designati dai rappresentanti delle liste concorrenti alle elezioni, di cui all'articolo 5.

Le buste ricevute e opportunamente custodite verranno consegnate chiuse alle sezioni elettorali il giorno dell'inizio delle consultazioni, dopo aver accertato la corrispondenza del numero dell'elettore con le generalità apposte sul registro degli elettori e aver staccato la parte necessaria alla surriferita identificazione e la dichiarazione firmata di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Terminati lo scrutinio, la stesura dei verbali, le operazioni per la conservazione delle schede una copia del verbale conclusivo viene inviata, negli Stati in cui le elezioni si svolgono in più sedi alla rappresentanza diplomatica, che provvederà in ogni caso a mandare il verbale riassuntivo di tutti i dati elettorali dell'intera nazione all'Ufficio centrale elettorale nazionale in Roma.

ART. 8.

L'Ufficio centrale elettorale nazionale determina il numero dei deputati e dei senatori spettanti a ciascuna lista in proporzione al numero dei voti ottenuti, secondo il metodo stabilito all'articolo 77 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1957, n. 361, e proclama eletti i candidati secondo l'ordine progressivo di presentazione per ogni lista.

I seggi rimasti vacanti durante la legislatura vengono coperti mediante la proclamazione del primo dei non eletti.

ART. 9.

Le disposizioni penali di cui al Titolo VI, dall'articolo 54 all'articolo 60 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali. decreto del Presidente

della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; le medesime disposizioni di cui all'articolo 8 della legge recante norme per la disciplina della propaganda elettorale 4 aprile 1956, n. 212; le medesime disposizioni di cui al Titolo VII, dall'articolo 94 all'articolo 114 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati già citato, si applicano, in quanto possibili e non incompatibili con le disposizioni della presente legge, all'elezioni degli italiani residenti all'estero.

Le misure sia minime che massime delle pene detentive e pecuniarie previste dagli articoli citati sono aumentate di un terzo.

ART. 10.

Per l'adempimento del dovere di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, il Governo della Repubblica nella emanazione del decreto o dei decreti delegati osserverà, in quanto applicabili, le disposizioni dei già citati testi unici delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali, e delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

ART. 11.

All'eventuale maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti ordinari dei bilanci dei Ministeri dell'interno e degli affari esteri.